



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO
DI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART.35
DEL D.LGS. 18/04/2016 N.50**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 13.03.2018)
(Modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 24.09.2018)

SOMMARIO

1. Oggetto e ambito di applicazione
2. Principi comuni
3. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro
4. Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, co.2 lett.b)
5. Deroghe al principio di rotazione
6. Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro
7. Procedure ordinarie
- 7.bis Regime transitorio
8. Stazione ~~Unica~~-Appaltante Convenzionata
9. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti
10. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento
11. Indagine di mercato
12. Il confronto competitivo
13. Criterio di valutazione delle offerte
14. Stipula del contratto
15. Entrata in vigore

1. Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Sozzago per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
- 3) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
- ~~4) resta comunque stabilito che, per effetto delle attuali norme di Legge, per affidamenti superiori a 40.000,00 il Comune di Sozzago ricorre alla Stazione Unica Appaltante "Trecate", ovvero può avvalersi di un'altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati.~~

2. Principi comuni

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e nel principio di rotazione.
- 2) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è, di norma, il Responsabile del Servizio relativo (anche in caso di servizio convenzionato); in ogni caso deve essere individuato nella determina a contrarre ovvero nell'atto equivalente redatto in modo semplificato; tale atto dovrà contenere l'indicazione, anche in forma sintetica, dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo dell'affidamento e la relativa copertura contabile.
- 3) L'operatore economico affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, da verificarsi, anche in maniera semplificata ed anche mediante autocertificazioni in applicazione del D.P.R. n.445/2000, secondo le Linee Guide dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 4) Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, il Responsabile Unico del Procedimento può individuare nella determina a contrarre ovvero nell'atto equivalente redatto in modo semplificato, tra i soggetti abilitati ad operare sul portale di riferimento, quello incaricato per la procedura di acquisto e/o negoziazione.
- 5) Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti

potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

6) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

7) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

8) Per l'individuazione delle varie soglie di cui al presente regolamento, gli importi devono essere sempre intesi al netto dell'IVA.

3. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.

2) Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a ~~1.000,00~~ 5.000,00 euro, ai sensi ~~dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i.~~, l'affidamento e l'esecuzione può avvenire, anche senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta, da parte del Responsabile del Procedimento, secondo le seguenti motivazioni, da esprimere anche in forma sintetica:

- ☐ urgenza della individuazione dell'operatore economico;
- ☐ urgenza dell'erogazione della prestazione;
- ☐ per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

3) Per affidamenti di importo pari o superiore a ~~1.000,00~~ 5.000,00 euro e inferiore a 20.000 euro l'individuazione dell'operatore economico viene disposta, da parte del Responsabile del Procedimento, secondo le seguenti motivazioni, da esprimere anche in forma sintetica:

- ☐ tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- ☐ tempestività dell'erogazione della prestazione;
- ☐ comprovata, anche sulla base di precedenti affidamenti, affidabilità e regolarità nell'esecuzione di lavori, servizi o forniture similari;
- ☐ rispetto del principio di rotazione, derogabile ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, inteso come esclusione dalla procedura di affidamento dell'operatore economico assegnatario dell'ultimo appalto simile per oggetto ed entità della prestazione terminato e liquidato nei precedenti

36 mesi.

□ per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

4) Per affidamenti di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro l'individuazione dell'operatore economico viene disposta, da parte del Responsabile del Procedimento, secondo le seguenti motivazioni:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- comprovata affidabilità e regolarità nell'esecuzione di lavori, servizi o forniture similari;
- rispetto del principio di rotazione, derogabile solo ai sensi dell'art.5 del presente regolamento.
- per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

5) I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.

6) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.

6 bis) Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, detti affidamenti e inviti si considerano distinti se differenti per oggetto principale di affidamento e/o per valore stimato dell'appalto, secondo le seguenti fasce:

- inferiore ad € 1.000,00;
- da € 1.000,00 ad € 4.999,99;
- da € 5.000,00 ad € 19.999,99;
- da € 20.000,00 ad € 39.999,99.

7) In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

8) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

4. Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, co. 2 lett.b)

➔ L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, avviene mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti=~~ovvero~~ inteso come esclusione dalla procedura di affidamento dell'operatore economico assegnatario dell'ultimo appalto simile per oggetto ed entità della prestazione definitivamente affidato nei precedenti 60 mesi.

~~servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.~~

~~2) L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.~~

3) I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

~~4) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sull'albo fornitori del Comune, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, inteso come esclusione dalla procedura di affidamento dell'operatore economico assegnatario dell'ultimo appalto simile per oggetto ed entità della prestazione terminato e liquidato nei precedenti 60 mesi;~~

~~5) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso alle seguenti modalità di selezione e comunque prioritariamente a:~~

~~— Piattaforma acquistiretepa.it (M.E.P.A) di CONSIP o eventualmente altra piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art.2 del presente Regolamento;~~

~~— Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti presente sull'Albo Fornitori del Comune, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 4 del presente Regolamento.~~

6) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

7) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

5. Deroghe al principio di rotazione

L'Amministrazione, anche al fine di non ostacolare l'ingresso di micro, piccole e medie imprese, in particolare quelle presenti nel mercato locale, può derogare all'applicazione del principio di rotazione, da motivarsi anche in considerazione dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

In particolare la deroga può, di norma, essere applicata a fronte di:

a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità relative ad esigenze locali ecc.), come, a mero titolo di esempio, i contratti di assistenza e aggiornamento software;

b) esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione (l'Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari).

c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia

dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

e) Lavori o servizi in cui il costo è determinato in misura altamente qualificata dal costo del personale per i quali non sia possibile garantire un continuativo controllo dello svolgimento dell'appalto da parte del Comune di Sozzago stante la carenza in organico di personale tecnico, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre;

f) Lavori, servizi e forniture la cui necessità ed urgenza sia sorta in seguito all'esecuzione di precedenti interventi assolutamente individuabili come complementari alla corretta realizzazione a regola d'arte di questi ultimi;

g) Servizi di manutenzione e/o conduzione di impianti a servizi di scuole, uffici o altri locali aperti al pubblico per i quali la assoluta e comprovata urgenza dell'intervento risulta essenziale per scongiurare interruzioni di un pubblico servizio;

~~h) Lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro con affidamento mediante procedura semplificata, con consultazione di almeno tre operatori;~~

i) Lavori, servizi e forniture di modico valore, inferiori a 1.000 euro, il cui carattere bagatellare attenua di molto il rischio di rendita di posizione.

j) Lavori, servizi e forniture per il quale il RUP adeguatamente indica nella determinazione a contrarre le motivazioni della deroga al principio di rotazione.

6. Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1) Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro ~~1.000.000 di euro~~, l'affidamento e l'esecuzione mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

1bis) Per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, l'affidamento e l'esecuzione mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

2) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sull'albo fornitori del Comune, ovvero mediante richiesta di manifestazione d'interesse preliminare, propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 4 del presente Regolamento.

3) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.

4) Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.32, comma 10, lett.a).

5) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

7. Procedure ordinarie

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie;

7 bis Regime transitorio

- 1) Per tutte le procedure di affidamento per le quali la determinazione a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento, si applicano le procedure di affidamento definite nel presente articolo.
- 2) Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n.50/2016 l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n.50/2016 avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; in tali casi si procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016;
 - b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n.50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n.50/2016;
- 3) Per le modalità di affidamento regolate dal presente articolo, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e s.m.i.

8. Stazione ~~Unica~~-Appaltante Convenzionata

Qualora il Comune di Sozzago, per disposizioni di legge o per scelta del RUP, dovesse provvedere ad un affidamento mediante procedura negoziata eseguita da parte di altra ~~della~~ Stazione ~~Unica~~ Appaltante convenzionata ~~a cui aderisce (ad oggi SUA Treccate)~~, in caso di discordanza fra il presente regolamento e le norme fissate dalla convenzione di istituzione della stazione unica appaltante, prevarranno le norme di quest'ultima.

9. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti

- 1) L'Albo Fornitori e Professionisti, da pubblicare sul sito Web Comunale, è un albo aperto, eventualmente costituito per le categorie di gare per il quale il RUP ne ritiene l'opportunità.
- 2) Il Comune di Sozzago con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" invita gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Fornitori e Professionisti telematico.
- 3) L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

- 4) Ciascun operatore economico può iscriversi all'Albo Fornitori e Professionisti, per una o più categoria di lavori o servizi o forniture di beni, presente nell'elenco predisposto dalla Stazione appaltante.
- 5) Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
- a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe, in relazione anche dell'entità dell'appalto, essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
- 6) Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
- 7) L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
- 8) Il Comune di Sozzago procede periodicamente all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco.
- 9) Sono esclusi, altresì, dall'Elenco generale ovvero dalla Sezione dell'Elenco dell'Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti consecutivi.
- 10) L'Albo è consultabile dal sito web dell'Ente **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..**

10. Modalità di svolgimento delle procedure di affidamento di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento

- 1) La procedura si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - c) stipulazione del contratto.
- 2) Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
- 3) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente, in

merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

4) In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

11. Indagine di mercato

1) L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3) Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, selezione per categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni, requisiti di idoneità professionale, scegliendo una delle seguenti modalità:

a. consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico fornito da acquistinretepa.it (M.E.P.A.) di Consip;

b. consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti dell'Ente;

c. invito a manifestare interesse tra operatori qualificati, anche se non profilati quali Fornitori dell'Ente;

4) L'esito dell'indagine di mercato viene inserita a supporto motivazionale della determina a contrarre.

12. Il confronto competitivo

1) Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

2) Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.

4) Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

- 5) Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all'art.10, comma 4 lett. d), non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa.
- 6) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
- 7) La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui, a titolo esemplificativo ed in ragione dell'entità dell'appalto:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - g) il nominativo del RUP
 - h) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
- 8) Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
- 9) Il Responsabile Unico del Procedimento può assumere le funzioni di Autorità di Gara.
- 10) In mancanza di personale idoneo interno all'Ente, il RUP procede all'individuazione dei componenti attingendo al personale dipendente di altri Enti Pubblici.
- 11) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- 12) Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 d.P.R. n.445/2000.

13. Criterio di valutazione delle offerte

- 1) Per ciascuna procedura di affidamento, ad esclusione di quelle previste dagli articoli 3 e 4 ~~dell'art. 3~~ del presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
- a) affidamento di servizi (anche di ingegneria e architettura), forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 euro, di norma, con il criterio del minor prezzo, salvo diversa scelta del RUP da motivarsi nella determinazione a contrarre;
 - b) affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - c) affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del

Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice

d) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.

e) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.

f) affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;

g) affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;

h) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;

14. Stipula del contratto

1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ~~inferiore~~ a 40.000,00 euro, o in caso di procedura negoziata, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

2) Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente o mediante scrittura privata.

3) Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

15. Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione della delibera in Consiglio Comunale e ~~e~~ resta permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune - sezione Regolamenti.

2) Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

3) I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento